

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3055}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALOI, RALLO, POLI BORTONE

Presentata il 18 luglio 1985

**Benefici per il personale docente e non docente della scuola
che presta servizio nelle isole minori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I motivi che ispirano la presente proposta di legge derivano dal constatato stato di disagio in cui si trova il personale docente e non docente della scuola, che non facendo parte della popolazione delle isole, ivi presta servizio.

In primo luogo, precisiamo che la proposta di legge prende in considerazione il servizio scolastico prestato nelle isole minori, e nel testo dell'articolo 1, per timore di possibili omissioni, non le elenca, ma le individua per esclusione, precisando che dal termine « isole minori » sono escluse la Sicilia, la Sardegna, l'Elba, Ischia, Capri, intese nel senso strettamente geografico del termine.

In secondo luogo precisiamo che i benefici giuridici ed economici che decorrono sin dal primo giorno di servizio effettivo sull'isola, sono « convalidati » (se così si può dire) solo dopo una permanenza continuativa su una o più isole, in stretta successione di tempo, di non meno di tre anni, salvo il caso di morte o di obiettiva impossibilità sopravvenuta. Ciò significa che non concludendosi il triennio di servizio, lo Stato procederà al recupero di quanto erogato ai sensi di legge e l'interessato decadrà, con effetto retroattivo, dai benefici giuridici goduti.

I benefici — economici e giuridici — sono consistenti ma ci appaiono necessa-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ri per compensare il sacrificio di un docente o non docente « continentale » che presta la propria attività nelle isole minori, in mezzo ad evidenti difficoltà di sistemazione alloggiativa, di rapporti sociali da ricreare, che diventano ancora più incidenti se l'interessato ha una famiglia, ha dei figli.

Per un « continentale » l'isola minore significa, anche materialmente « isolamento ». Basti pensare che per recarsi da Pantelleria a Trapani vi è solamente un tra-

ghetto trisettimanale, (giornaliero d'estate) e le partenze sono legate, ovviamente, allo stato del mare. Il percorso viene coperto, normalmente, in circa sei ore. Per le isole di Linosa e Lampedusa, la motonave che parte tre volte la settimana da Porto Empedocle, impiega rispettivamente sette e nove ore, ed analoghi esempi si possono portare per altre isole.

Siamo fiduciosi che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole a questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale docente e non docente della scuola, destinato a prestare servizio nelle isole minori cioè in tutte le isole, escluse la Sicilia, la Sardegna, l'Elba, Ischia, Capri geograficamente intese, ed ivi non residente prima della nomina alla sede, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla presente legge.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo 1, dal primo mese di effettiva assunzione del servizio sull'isola, riceve un assegno di sede pari al 30 per cento della retribuzione lorda mensile.

Quando detto personale usufruisce di alloggio demaniale, l'assegno di sede viene ridotto di un settimo; nel caso in cui non usufruisca di alloggio demaniale e sostenga, per soddisfare le sue esigenze abitative, una spesa superiore al 50 per cento dell'assegno di sede, ha diritto ad un contributo integrativo, determinato dal provveditore agli studi, su domanda dell'interessato.

ART. 3.

Al personale destinato a prestare servizio nelle isole minori compete, una volta tanto, un'indennità di sistemazione pari ad un quinto dello stipendio annuo lordo.

ART. 4.

Il periodo minimo di permanenza nelle isole minori, ai fini del trattamento giuridico e retributivo del servizio, deve essere superiore ai tre anni scolastici con-

secutivi, salvo il caso di morte o di comprovata impossibilità sopravvenuta. Negli altri casi, le somme percepite in applicazione della presente legge sono recuperate dallo Stato, e l'interessato decade con effetto retroattivo dai benefici giuridici.

ART. 5.

Il servizio di ruolo prestato nelle isole minori anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, è calcolato il doppio per i primi tre anni; per i periodi successivi e fino ad un massimo di tre anni, l'aumento è di un terzo.

Per la valutazione del servizio ai fini della quiescenza, il periodo di effettiva permanenza nelle isole minori è calcolato con la maggiorazione di un terzo per ogni anno.

ART. 6.

Le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 5 sono estese al personale non di ruolo.

Quando, alla fine della supplenza, detto personale per obiettive ragioni di forza maggiore è costretto a permanere in sede, gode del trattamento di missione sino al giorno successivo alla cessazione dell'impedimento.